

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 6 maggio 2011 - n. 4070**Indicazioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi nei percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Parziale modifica del d.d.u.o. 10043/09**IL DIRIGENTE DELLA UO
ATTUAZIONE DELLE RIFORME E CONTROLLI

Richiamata la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione»;

Vista la d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n.19/2007)»;

Visto il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia» ;

Visto il d.d.u.o. 6 ottobre 2009 n. 10043 «attivazione del percorso formativo abilitante per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 1)»;

Rilevato che il suddetto percorso formativo rientra nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla normativa vigente nonché delle puntuali prescrizioni di cui al richiamato d.d.u.o. 10043/2009;

Tenuto conto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con sentenza n. 00178/2010 REG. RIC ha ribadito che il decreto regionale 10043/2009 «non crea alcuna figura professionale, limitandosi ad istituire corsi di formazione abilitanti all'esercizio di una arte ausiliaria (quella di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) già compiutamente individuata dalla legge statale quale arte sanitaria delle professioni sanitarie»;

Considerato che il punto 7 dell'Allegato A del decreto 10043/2009 stabilisce che:

– l'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente;

– possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2008;

Ritenuto necessario, considerando la temporalità della previsione del punto 7 dell'Allegato A del decreto n. 10043/2009, stralciare tale passaggio riportando il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici alla regola generale contenuta nel decreto n. 9837/2008 che prevede la possibilità di utilizzare i crediti riconosciuti fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso;

Richiamato altresì che il decreto n. 9837/2008 stabilisce che possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1) di stabilire, a parziale modifica del d.d.u.o. 10043/2009, lo stralcio del punto 7 dell'Allegato A che prevede che:

- l'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente;

- possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2008;

2) di confermare che il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino de-

gli stabilimenti idroterapici viene riportato alla regola generale, prevista dal decreto n. 9837/2008 che stabilisce che possono essere riconosciuti crediti formativi solo fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso;

3) di stabilire che la parziale modifica del d.d.u.o. 10043/2009 ha decorrenza immediata e i corsi in fase di avvio a partire dalla data di adozione del presente decreto devono attenersi alla regola di cui al precedente punto 2);

4) di confermare, in coerenza con quanto stabilito dal decreto 9837/2008, che hanno valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Burl e sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Ada fiore